Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 115° — Numero 266

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Venerdì, 11 ottobre 1974 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 luglio 1974, n **481**.

Autorizzazione ad accettare una donazione a favore dello Stato.

N. 481. Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1974, col quale, sulla proposta del Ministro per le finanze, viene autorizzata l'accettazione della donazione a favore dello Stato, consistente in un appezzamento di terreno di ettari 1.04.85 sito in Monastir (Cagliari), disposta dall'ente comunale di assistenza di Monastir con atto 20 aprile 1972, n. 63847 di repertorio a rogito notaio Antonio Loi di Cagliari.

Visto, *il Guardasigilli:* ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 settembre 1974
Atti di Governo, registro n. 5, foglio n. 89. — SCIARRETTA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 luglio 1974, n. 482.

Erezione in ente morale dell'associazione « S. Michele arcangelo », in Monte S. Angelo, ed autorizzazione alla stessa ad accettare una donazione.

N. 482. Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1974, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'associazione « San Michele arcangelo », in Monte S. Angelo (Foggia), viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto. L'associazione medesima viene, altresì, autorizzata ad accettare la donazione di alcuni immobili disposta in favore dell'ente del sac. Francesco Ciuffreda con atto pubblico in data 5 settembre 1972 a rogito del notaio avv. Matteo Gatta, n. 73544/26589 di repertorio.

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 settembre 1974
Atti di Governo, registro n. 5, *foglio n.* 87. — SCIARRETTA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 giugno 1974.

Riconoscimento della denominazione di origine controllata del vino « Grignolino del Monferrato Casalese » ed approvazione del relativo disciplinare di produzione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 3 febbraio 1963, n. 116;

Visto il proprio decreto 12 luglio 1963, n. 930, contenente norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la domanda presentata dagli interessati, a termini dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato, intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata del vino « Grignolino del Monferrato Casalese », corredata dal parere del comitato regionale dell'agricoltura per il Piemonte;

Visti il parere favorevole del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini e la proposta del disciplinare di produzione del vino « Grignolino del Monferrato Casalese » formulata dal comitato stesso e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'8 gennaio 1974, n. 7;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato;

Decreta:

Art. 1.

E' riconosciuta la denominazione di origine controllata « Grignolino del Monferrato Casalese » ed è approvato, nel testo annesso, vistato dai Ministri proponenti, il relativo disciplinare di produzione.

Tale denominazione è riservata al vino che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel predetto disciplinare di produzione, le cui norme entrano in vigore il 1° novembre 1974.

Art. 2.

I conduttori che intendono porre in commercio il prodotto, a cominciare da quello proveniente dalla vendemmia 1974, con la denominazione di origine controllata « Grignolino del Monferrato Casalese » sono tenuti ad effettuare la denuncia dei rispettivi terreni vitati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1967, n. 506, recante norme relative all'albo dei vigneti e alla denuncia delle uve, entro tre mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto, con l'osservanza delle modalità e formalità all'uopo previste dal decreto del Presidente della Repubblica sopra citato.

Art. 3.

In deroga a quanto previsto nell'art. 2 dell'unito disciplinare, e fino al compimento di tre annate agrarie a partire da quella dell'entrata in vigore del disciplinare medesimo, possono essere iscritti, a titolo transitorio, nell'albo previsto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, i vigneti in cui siano presenti anche viti di vitigni diversi da quelli indicati nel suddetto art. 2 purchè esse non superino il 15% del totale delle viti dei vitigni previsti per la produzione del vino « Grignolino del Monferrato Casalese ».

Allo scadere del suddetto periodo di tolleranza i vigneti di cui al precedente comma saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo albo, qualora i conduttori interessati non abbiano provveduto ad apportare a detti vigneti le modifiche necessarie per uniformare la loro composizione alle disposizioni di cui all'art. 2 dell'unito disciplinare di produzione, dandone comunicazione al competente ispettorato provinciale dell'agricoltura.

Il predetto ispettorato, compiuti i necessari accertamenti, provvede a segnalare alla locale camera di commercio, le variazioni apportate ai vigneti, ai fini delle annotazioni nel rispettivo albo.

Art. 4.

Al vino « Grignolino del Monferrato Casalese » che alla data di entrata in vigore dell'unito disciplinare trovasi già confezionato o in corso di confezionamento in bottiglie o altri recipienti di capacità non superiore a cinque litri, è concesso, dalla predetta data, un periodo di smaltimento:

di 12 mesi per il prodotto giacente presso ditte produttrici o imbottigliatrici;

di 24 mesi per il prodotto giacente presso ditte diverse da quelle di cui sopra;

di 36 mesi per il prodotto presso il commercio al dettaglio o presso esercizi pubblici.

Trascorsi i termini sopra indicati, le eventuali rimanenze di prodotto confezionato nei recipienti di cui sopra, possono essere commercializzate fino ad esaurimento, a condizione che entro 15 giorni dalla scadenza dei termini sopra stabiliti, siano denunciate agli istituti di vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per la repressione delle frodi, competenti per territorio, e che su i recipienti sia apposta, a cura degli istituti stessi, la stampigliatura: « Vendita autorizzata fino ad esaurimento ».

Per il prodotto sfuso, cioè commercializzato in recipienti diversi da quelli previsti dal primo comma, il periodo di smaltimento è ridotto a sei mesi. Tale termine è elevato a 12 mesi per le eventuali rimanenze di prodotto destinato ad essere esportato allo stato sfuso e per quelle che i produttori intendono cedere a terzi per l'imbottigliamento.

In tal caso dette rimanenze devono essere denunciate ai competenti istituti di vigilanza per la repressione delle frodi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste

entro 15 giorni dalla scadenza del termine di sei mesi. All'atto della cessione le rimanenze di prodotto di cui trattasi devono essere accompagnate da un attestato del venditore convalidato dallo stesso istituto di vigilanza che ha ricevuto la denuncia, in cui devono essere indicati la destinazione del prodotto, nonchè gli estremi della relativa denuncia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 26 giugno 1974

LEONE

BISAGLIA — DE MITA

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 settembre 1974
Registro n. 17 Agricoltura, foglio n. 328

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEL « GRIGNOLINO DEL MONFERRATO CASALESE »

Art. 1.

La denominazione di origine controllata « Grignolino del Monferrato Casalese » è riservata al vino rosso che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Il vino « Grignolino del Monferrato Casalese » deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti composti dal vitigno Grignolino.

Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve provenienti dal vitigno Freisa presenti nei vigneti fino ad un massimo del 10 per cento.

Art. 3.

Le uve devono essere prodotte nella zona del Monferrato Casalese idonea a conseguire produzioni con caratteristiche previste dal presente disciplinare di produzione.

Tale zona comprende i seguenti territori comunali della provincia di Alessandria:

Alfiano Natta, Altavilla Monferrato, Camagna Monferrato, Camino, Casale Monferrato (esclusa la parte sulla riva sinistra del Po), Castelletto Merli, Cella Monte, Cereseto, Cerrina Monferrato, Coniolo (esclusa la parte sulla riva sinistra del Po), Conzano, Cuccaro Monferrato, Frassinello Monferrato, Gabiano, Mombello Monferrato, Moncestino, Murisengo, Odalengo Grande, Odalengo Piccolo, Olivola, Ottiglio, Ozzano Monferrato, Pontestura, Ponzano Monferrato, Rosignano Monferrato, Sala Monferrato, San Giorgio Monferrato, Serralunga di Crea, Solonghello, Terruggia, Treville, Vignale Monferrato, Villadeati, Villamiroglio.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino « Grignolino del Monferrato Casalese » devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità.

Sono pertanto da considerarsi idonei unicamente i vigneti collinari di giacitura ed orientamento adatti.

I sesti d'impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati e comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.

E' vietata ogni pratica di forzatura.

La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino « Grignolino del Monferrato Casalese » non deve essere superiore a q.li 75 per ettaro di vigneto di coltura specializzata.

A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso una accurata cernita delle uve, purchè la produzione non superi del 20% il limite medesimo.

La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 60 per cento.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate all'interno della zona di produzione definita nel precedente art. 3.

Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, è consentito che tali operazioni vengano effettuate nell'intero territorio della provincia di Alessandria ed è in facoltà del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, su richieste delle aziende interessate, di consentire le operazioni di vinificazione nei territori delle province piemontesi confinanti con quella di Alessandria a condizione che tale pratica sia già tradizionalmente in uso presso le medesime aziende alla data di entrata in vigore del presente disciplinare.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino « Grignolino del Monferrato Casalese » una gradazione alcoolica complessiva minima naturale di gradi 10,50.

Art. 6.

Il vino « Grignolino del Monferrato Casalese » all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: rosso rubino chiaro, con tendenza all'arancione per l'invecchiamento;
odore: profumo caratteristico e delicato;
sapore: asciutto, leggermente tannico, gradevole amarognolo, con caratteristico retrogusto;
gradazione complessiva minima: gradi 11;
acidità totale minima: 5,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 19 per mille.

E' in facoltà del Ministro per l'agricoltura e le foreste di modificare con proprio decreto, i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Art. 7.

Alla denominazione di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione ivi compresi gli aggettivi: « superiore », « extra », « fine », « scelto », « selezionato », « classico » e similari.

Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti il vino « Grignolino del Monferrato Casalese » può figurare l'indicazione dell'annata di produzione purchè veritiera e documentabile.

E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

E' consentito altresì l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie, zone e località, comprese nella zona delimitata nel precedente art. 3, e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.

Art. 8.

Chiunque produce, vende, pone in vendita, o comunque distribuisce per il consumo con la denominazione di origine controllata « Grignolino del Monferrato Casalese » vini che non rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione, è punito a norma dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
BISAGLIA

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DE MITA

(7863)

DECRETO MINISTERIALE 4 aprile 1974.

Sostituzione di membri della commissione per l'accertamento dei titoli di benemerenza dei lavoratori per il conferimento della « Stella al merito del lavoro ».

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 10 della legge 1° maggio 1967, n. 316, che istituisce una commissione per l'accertamento dei titoli di benemerenza dei lavoratori per il conferimento della « Stella al merito del lavoro »;

Visti i propri decreti:

1) in data 16 gennaio 1968, relativo alla composizione della commissione medesima, registrato alla Corte dei conti, addì 9 marzo 1968, registro n. 3 Lavoro e previdenza sociale, foglio n. 128;

2) in data 9 marzo 1972 relativo a sostituzioni nella commissione stessa, registrato alla Corte dei conti, addì 3 ottobre 1972, registro n. 6 Lavoro e previdenza sociale, foglio n. 294;

3) in data 28 marzo 1973 relativo a sostituzioni nella commissione stessa, registrato alla Corte dei conti, addì 6 giugno 1973, registro n. 5 Lavoro e previdenza sociale, foglio n. 135;

Visti i telespressi n. 095/131 del 2 febbraio 1974 e n. 095/331 dell'11 marzo 1974 con i quali il Ministero degli affari esteri designa, quale proprio rappresentante, il consigliere di legazione dott. Francesco Galante in sostituzione dell'ispettore generale amministrativo Alberto Marinelli destinato a prestare servizio all'estero;

Vista la nota n. 13724 del 21 marzo 1973 della Confederazione generale dell'industria italiana con la quale designa, quale proprio rappresentante, il dott. Guido Zirano in sostituzione del dott. Giacomo Milella, deceduto;

Decreta:

I signori dott. Francesco Galante e il dott. Guido Zirano sono nominati membri della commissione per l'accertamento dei titoli di benemerenza dei lavoratori per il conferimento della « Stella al merito del lavoro » in rappresentanza, rispettivamente, del Ministero degli affari esteri e della Confederazione generale dell'industria italiana, in sostituzione del dott. Alberto Marinelli e del dott. Giacomo Milella.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 aprile 1974

Il Ministro: BERTOLDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 agosto 1974
Registro n. 6 Lavoro, foglio n. 246

(7588)

DECRETO MINISTERIALE 23 luglio 1974.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Smalvic - Officine smalterie vicentine, in Sarcedo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Considerato che la ditta Smalvic - Officine smalterie vicentine, Sarcedo (Vicenza) ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Venezia;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Smalvic - Officine smalterie vicentine, Sarcedo (Vicenza).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 25 dicembre 1972 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 luglio 1974

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BERTOLDI

Il Ministro
per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

p. *Il Ministro per il tesoro*
R. COLOMBO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DE MITA

(8135)

DECRETO MINISTERIALE 23 luglio 1974.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della società Maglificio Malerba, in Piacenza.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Considerato che la società Maglificio Malerba di Piacenza ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bologna;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della società Maglificio Malerba di Piacenza.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 1° novembre 1972 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 luglio 1974

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BERTOLDI

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

p. *Il Ministro per il tesoro*
R. COLOMBO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DE MITA

(8136)

DECRETO MINISTERIALE 23 luglio 1974.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. F.G.B. F.lli Giordani Bondeno, in Bondeno.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Considerato che la S.p.a. F.G.B. F.lli Giordani Bondeno di Bondeno (Ferrara) ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bologna;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. F.G.B. F.lli Giordani Bondeno di Bondeno (Ferrara).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 27 dicembre 1973 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 luglio 1974

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BERTOLDI

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

p. *Il Ministro per il tesoro*
R. COLOMBO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DE MITA

(8139)

DECRETO MINISTERIALE 23 luglio 1974.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.r.l. Calzaturificio Eurolax, in Cecchina.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Considerato che la S.r.l. Calzaturificio Eurolax di Cecchina (Roma) ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Roma;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.r.l. Calzaturificio Eurolax di Cecchina (Roma).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 28 aprile 1973 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 luglio 1974

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BERTOLDI

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

p. *Il Ministro per il tesoro*
R. COLOMBO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DE MITA

(8137)

DECRETO MINISTERIALE 23 luglio 1974.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Semel - Società europea materiali elettronici, in Trezzo sull'Adda.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Considerato che la S.p.a. Semel - Società europea materiali elettronici di Trezzo sull'Adda (Milano) ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione

aziendale, per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Semel - Società europea materiali elettronici di Trezzo sull'Adda (Milano).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 18 febbraio 1974 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 luglio 1974

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BERTOLDI

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

p. *Il Ministro per il tesoro*
R. COLOMBO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DE MITA

(8140)

DECRETO MINISTERIALE 23 luglio 1974.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta G. Serio, in Putignano.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Considerato che la ditta G. Serio, con sede in Putignano (Bari) ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bari;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta G. Serio, con sede in Putignano (Bari).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 9 luglio 1973 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 luglio 1974

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BERTOLDI

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

p. *Il Ministro per il tesoro*
R. COLOMBO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DE MITA

(8138)

DECRETO MINISTERIALE 23 luglio 1974.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale dell'azienda Elettrodomestici Menowatt, in Firenze.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Considerato che l'azienda Elettrodomestici Menowatt, con sede in Firenze ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Firenze;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale dell'azienda Elettrodomestici Menowatt, con sede in Firenze.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 18 giugno 1973 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 luglio 1974

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BERTOLDI

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

p. *Il Ministro per il tesoro*
R. COLOMBO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DE MITA

(8125)

DECRETO MINISTERIALE 23 luglio 1974.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta E.C.M. Esercizio calzaturificio Maggi, in Castelnuovo Scrivia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;
Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;
Considerato che la ditta E.C.M. Esercizio calzaturificio Maggi di Castelnuovo Scrivia (Alessandria) ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;
Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;
Sentite le organizzazioni sindacali interessate;
Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta E.C.M. Esercizio calzaturificio Maggi di Castelnuovo Scrivia (Alessandria).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 1° gennaio 1973 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 luglio 1974

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BERTOLDI

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

p. *Il Ministro per il tesoro*
R. COLOMBO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DE MITA

(8126)

DECRETO MINISTERIALE 23 luglio 1974.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della società Del Vecchio Fossati di Como, stabilimento di Gravedona.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;
Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;
Considerato che la società Del Vecchio Fossati di Como, stabilimento di Gravedona ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;
Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;
Sentite le organizzazioni sindacali interessate;
Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della società Del Vecchio Fossati di Como, stabilimento di Gravedona.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 1° gennaio 1973 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 luglio 1974

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BERTOLDI

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

p. *Il Ministro per il tesoro*
R. COLOMBO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DE MITA

(8124)

DECRETO MINISTERIALE 23 luglio 1974.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della società « Fornace Sainati S.p.a. », in Montecarlo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;
Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;
Considerato che la società « Fornace Sainati S.p.a » di Montecarlo (Lucca) ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;
Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;
Sentite le organizzazioni sindacali interessate;
Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Firenze;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della società « Fornace Sainati S.p.a. » di Montecarlo (Lucca).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 20 gennaio 1973 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 luglio 1974

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BERTOLDI

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

p. *Il Ministro per il tesoro*
R. COLOMBO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DE MITA

(8123)

DECRETO MINISTERIALE 23 luglio 1974.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta River confezioni, in Almenno S. Salvatore.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Considerato che la ditta River confezioni, sede Almenno S. Salvatore, via Ca' Martinone (Bergamo) ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta River confezioni, sede Almenno S. Salvatore, via Ca' Martinone (Bergamo).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 30 luglio 1973 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 luglio 1974

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BERTOLDI

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

p. *Il Ministro per il tesoro*
R. COLOMBO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DE MITA

(8121)

DECRETO MINISTERIALE 23 luglio 1974.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Maglierie Bismarck, in Ponteranica.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Considerato che la ditta Maglierie Bismarck di Ponteranica (Bergamo) ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Maglierie Bismarck di Ponteranica (Bergamo).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 5 novembre 1973 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 luglio 1974

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BERTOLDI

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

p. *Il Ministro per il tesoro*
R. COLOMBO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DE MITA

(8122)

DECRETO MINISTERIALE 23 luglio 1974.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta VE.VA S.p.a., Fornace S. Giovanni, in S. Giovanni in Marignano.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Considerato che la ditta VE.VA S.p.a., Fornace S. Giovanni di S. Giovanni in Marignano (Forlì) ha in corso

operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bologna;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta VE.VA S.p.a., Fornace S. Giovanni di S. Giovanni in Marignano (Forlì).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 9 aprile 1973 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 luglio 1974

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BERTOLDI

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

p. *Il Ministro per il tesoro*
R. COLOMBO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DE MITA

(8119)

DECRETO MINISTERIALE 23 luglio 1974.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Metallurgica Alta Val di Ledro S.p.a., in Tiarno di Sopra.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Considerato che la ditta Metallurgica Alta Val di Ledro S.p.a., con sede in Tiarno di Sopra (Trento) ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Trento;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Metallurgica Alta Val di Ledro S.p.a., con sede in Tiarno di Sopra (Trento).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 27 novembre 1972 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 luglio 1974

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BERTOLDI

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

p. *Il Ministro per il tesoro*
R. COLOMBO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DE MITA

(8120)

DECRETO MINISTERIALE 23 luglio 1974.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Andreae Maglia Tirrena, in Cosenza.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Considerato che la ditta Andreae Maglia Tirrena, con sede in Cosenza ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Reggio Calabria;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Andreae Maglia Tirrena, con sede in Cosenza.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 2 aprile 1974 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 luglio 1974

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BERTOLDI

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

p. *Il Ministro per il tesoro*
R. COLOMBO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DE MITA

(8117)

DECRETO MINISTERIALE 23 luglio 1974.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta F.lli Stefanelli, in Perignano di Lari.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n 464;

Considerato che la ditta F.lli Stefanelli, di Perignano di Lari (Pisa) ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Firenze;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta F.lli Stefanelli, di Perignano di Lari (Pisa).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 2 aprile 1973 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 luglio 1974

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BERTOLDI

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

p. *Il Ministro per il tesoro*
R. COLOMBO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DE MITA

(8118)

DECRETO MINISTERIALE 23 luglio 1974.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Ceramica Castellania, in Civita Castellana.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Considerato che la ditta Ceramica Castellania di Civita Castellana (Viterbo) ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Roma;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Ceramica Castellania di Civita Castellana (Viterbo).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 1° ottobre 1973 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 luglio 1974

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BERTOLDI

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

p. *Il Ministro per il tesoro*
R. COLOMBO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DE MITA

(8128)

DECRETO MINISTERIALE 23 luglio 1974.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Pravisani esplosivi, stabilimento di Sequals.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Considerato che la S.p.a. Pravisani esplosivi, stabilimento di Sequals (Pordenone) ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Trieste;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Pravisani esplosivi, stabilimento di Sequals (Pordenone).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 26 febbraio 1973 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 luglio 1974

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BERTOLDI

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

p. *Il Ministro per il tesoro*
R. COLOMBO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DE MITA

(8127)

DECRETO MINISTERIALE 21 settembre 1974.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta CA.VA - Carbonato Vallocchia S.p.a., in Spoleto.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto l'art. 4 della legge 20 luglio 1952, n. 1126, relativa a disposizioni in materie valutarie e di commercio estero;

Visto il proprio decreto 30 maggio 1962, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 143 dell'8 gennaio stesso anno, relativo a prestazioni di cauzioni per importazione di merci con pagamenti in valuta di conti valutari;

Considerato che la ditta CA.VA - Carbonato Vallocchia, con sede in Spoleto (Perugia), via Nursina n. 5, ha chiesto di effettuare il pagamento anticipato per la importazione dall'Inghilterra di un impianto di macinazione « Atritor » per la polverizzazione di carbonato di calcio di cui al mod. *B*-Import n. 9.250.449 di Lgs. 5.852.14.0, rilasciato in data 12 giugno 1968 dal Banco di Roma, filiale di Perugia;

Visti gli atti, con i quali la ditta ha effettuato detto pagamento anticipato ed ha pagato cauzione a favore dell'Ufficio italiano dei cambi ai sensi della legge e del decreto ministeriale summenzionato;

Tenuto conto che l'importazione della merce che avrebbe dovuto avvenire entro il 10 settembre 1968, non è mai stata effettuata;

Visto il processo verbale di accertamento redatto in data 27 maggio 1974 a carico della ditta dal nucleo centrale polizia tributaria della guardia di finanza;

Considerato che i motivi addotti dalla società per giustificare la mancata importazione, particolari difficoltà economiche, non possono essere ritenuti validi;

Decreta:

Art. 1.

Si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione a suo tempo prestata dalla ditta CA.VA - Carbonato Vallocchia S.p.a. di Spoleto (Perugia), mediante fidejussione del Banco di Roma, filiale di Perugia, pari al 5% del controvalore di Lgs. 5.852.14.0 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 settembre 1974

Il Ministro: MATTEOTTI

(7915)

DECRETO MINISTERIALE 24 settembre 1974.

Soppressione dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Mazzarino.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 9 ottobre 1971, n. 825;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644, con le annesse tabelle *A* e *C*;

Ritenuta l'opportunità di fissare la data di cessazione dell'attività transitoria, prevista dall'art. 8 del citato decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644, per l'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Mazzarino.

Decreta:

Art. 1.

L'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Mazzarino cessa la sua attività dal 1° gennaio 1975.

Art. 2.

Dal 1° gennaio 1975 i comuni compresi nella circoscrizione territoriale dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Mazzarino sono trasferiti nell'ambito della circoscrizione territoriale dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Gela, giusta tabella *C* annessa al citato decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 settembre 1974

Il Ministro: TANASSI

(7878)

DECRETO MINISTERIALE 24 settembre 1974.

Soppressione degli uffici distrettuali delle imposte dirette di Oleggio e Omegna.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 9 ottobre 1971, n. 825;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644, con le annesse tabelle *A* e *C*;

Ritenuta l'opportunità di fissare la data di cessazione dell'attività transitoria prevista dall'art. 8 del citato decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644, per gli uffici distrettuali delle imposte dirette di Oleggio e Omegna;

Decreta:

Art. 1.

Gli uffici distrettuali delle imposte dirette di Oleggio e Omegna cessano la loro attività dal 1° gennaio 1975.

Art. 2.

Dal 1° gennaio 1975 i comuni compresi nella circoscrizione territoriale dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Oleggio sono trasferiti nell'ambito della circoscrizione territoriale dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Novara, giusta tabella *C* annessa al citato decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644.

Art. 3.

Dal 1° gennaio 1975 i comuni compresi nella circoscrizione territoriale dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Omegna sono trasferiti nell'ambito della circoscrizione territoriale dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Verbania, giusta tabella *C* annessa al citato decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 settembre 1974

Il Ministro: TANASSI

(7867)

DECRETO MINISTERIALE 30 settembre 1974.

Autorizzazione alla società La bussola - Compagnia italiana di assicurazioni S.p.a., in Palermo, ad esercitare le assicurazioni contro i danni in taluni rami.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti;

Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973;

Vista la domanda della società La bussola - Compagnia italiana di assicurazioni S.p.a., con sede in Palermo, diretta ad ottenere l'autorizzazione ad esercitare, nel territorio della Repubblica, le assicurazioni in vari specificati rami danni, fra cui il ramo di responsabilità civile autoveicoli, nonchè la riassicurazione negli stessi rami;

Visto il programma di attività unito alla stessa domanda e, in particolare, le modalità tecnico-economiche ed i conti di previsione, alla cui osservanza l'impresa è tenuta quale presupposto dell'autorizzazione all'esercizio;

Viste le tariffe dei premi e le condizioni generali di polizza per il ramo di responsabilità civile autoveicoli, secondo i testi presentati dall'impresa ai fini dell'approvazione ministeriale, unitamente alla relazione tecnica e all'altra prescritta documentazione;

Considerato che le stesse tariffe e condizioni generali di polizza sono rispondenti alle modalità e ai criteri richiesti dalla citata legge n. 990 e dal relativo regolamento di esecuzione;

Sentito il parere della commissione consultiva per le assicurazioni private, sulla detta domanda di autorizzazione;

Decreta:

Art. 1.

La società La bussola - Compagnia italiana di assicurazioni S.p.a., con sede in Palermo, è autorizzata ad esercitare, nel territorio della Repubblica, le assicurazioni contro i danni nei rami: aeronautica, automobili, bestiame, cristalli, furti, grandine, guasti alle macchine e rischi di montaggio, incendio, infortuni, malattie (limitatamente alla garanzia inerente il rimborso di spese per operazioni chirurgiche e relative rette di degenza), responsabilità civile autoveicoli, responsabilità civile terzi, trasporti, nonchè la riassicurazione negli stessi rami.

Art. 2.

Sono approvate ai sensi e per gli effetti della legge 24 dicembre 1969, n. 990 e del regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, secondo i testi debitamente autenticati, le tariffe dei premi e le condizioni generali di polizza presentate dalla richiamata impresa, da applicarsi per l'assicurazione della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, per i vari tipi di rischio per i quali è obbligatoria l'assicurazione e per gli altri che l'impresa stessa intende garantire.

Roma, addì 30 settembre 1974

Il Ministro: DE MITA

(8253)

DECRETO MINISTERIALE 30 settembre 1974.

Integrazioni e modifiche alla tariffa degli onorari, dei diritti, delle indennità e dei compensi spettanti ai notai.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti gli articoli da 1 a 35 della legge 22 novembre 1954, n. 1158 e l'articolo unico della legge 5 marzo 1973, n. 41;

Vista la deliberazione del Consiglio nazionale del notariato in data 15 giugno 1973, concernente la tariffa degli onorari, dei diritti, delle indennità e dei compensi spettanti ai notai, approvata con decreto ministeriale 20 giugno 1973;

Esaminata la delibera del Consiglio nazionale del notariato in data 20 settembre 1974 che integra e modifica la tariffa degli onorari, dei diritti, delle indennità e dei compensi spettanti ai notai;

Decreta:

E' approvata la deliberazione in data 20 settembre 1974 del Consiglio nazionale del notariato, allegata al presente decreto, che integra e modifica la tariffa degli onorari, dei diritti, delle indennità e dei compensi spettanti ai notai.

Roma, addì 30 settembre 1974

Il Ministro: ZAGARI

CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO

Estratto di verbale dell'adunanza del 20 settembre 1974 alle ore 9, in sede

(*Omissis*).

INTEGRAZIONI E MODIFICHE ALLA TARIFFA DEGLI ONORARI, DEI DIRITTI, DELLE INDENNITÀ E DEI COMPENSI SPETTANTI AI NOTAI

(*Omissis*).

Il Consiglio nazionale del notariato,

Vista la sua legge istitutiva 3 agosto 1949, n. 577;

Visti gli articoli 74-81 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, sull'ordinamento del notariato e gli articoli 89-91 del relativo regolamento approvato con regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326;

Vista la legge 22 novembre 1954, n. 1158, recante modificazioni alla tariffa degli onorari e dei diritti spettanti ai notai, ai consigli notarili e agli archivi notarili;

Visto l'articolo unico della legge 5 marzo 1973, n. 41, che ha attribuito al Consiglio nazionale del notariato la competenza a deliberare la tariffa degli onorari, dei diritti accessori e delle indennità ed i criteri per il rimborso delle spese spettanti ai notai;

Vista la tariffa degli onorari, dei diritti, delle indennità e dei compensi spettanti ai notai deliberata il 15 giugno 1973 e approvata con decreto ministeriale in data 20 giugno 1973;

Ritenuta l'opportunità di integrare e modificare la tariffa vigente stessa;

Sentite la relazione del presidente on. dott. not. Pietro Micheli e le considerazioni di tutti i consiglieri, all'unanimità

Delibera

di approvare le integrazioni e modifiche alla tariffa degli onorari, dei diritti, delle indennità e dei compensi spettanti ai notai, nel testo allegato al presente verbale sotto la lettera *A*.

(*Omissis*).

Alle ore 14 la seduta è tolta.

Roma, addì 20 settembre 1974

Il presidente: MICHELI

Il segretario: NAPOLEONE

ALLEGATO *A*

Integrazioni e modifiche alla tariffa degli onorari, dei diritti, delle indennità e dei compensi spettanti ai notai

Art. 1.

La tariffa degli onorari, dei diritti, delle indennità e dei compensi spettanti ai notai di cui al decreto del Ministro per la grazia e giustizia in data 20 giugno 1973 che ha approvato la delibera del Consiglio nazionale del notariato del 15 giugno 1973 ai sensi dell'articolo unico della legge 5 marzo 1973, n. 41, è così integrata e modificata:

L'art. 5 è sostituito dal seguente:

« L'onorario graduale di cui all'art. 3 è dovuto nella misura di una metà: per i contratti di locazione appalto estensione di ipoteca ed altri beni; per i contratti preliminari; per le proposte irrevocabili; per le relative accettazioni; per i contratti concernenti prestazione di lavoro subordinato o prestazione di opere; per gli atti di fondazione; per gli atti di pubblicazione del testamento olografo; in questo caso l'onorario di cui sopra è calcolato sui valori dei beni che formano oggetto delle disposizioni testamentarie non revocate; dal computo del valore è escluso quello delle quote riservate ai legittimari.

L'onorario graduale minimo nei casi previsti dal presente articolo è di L 5.000 ».

L'art. 12 è sostituito dal seguente:

« Per gli atti di trasferimento di proprietà di autoveicoli, di costituzione di ipoteca, di trasferimento o di rinnovazione della ipoteca stessa, ancorchè trattisi di ipoteca costituita a garanzia di obbligazioni non connesse col trasferimento della proprietà dell'autoveicolo, sono dovuti i seguenti onorari:

a) per motocicli o motocarrozzette di qualsiasi specie e cilindrata e per trattori agricoli: L. 1.500;

b) per autovetture fino a 20 CV fiscali e per autoveicoli industriali e rimorchi fino a 30 q.li di portata: L. 3.000;

c) per autovetture, autoveicoli industriali e rimorchi rispettivamente di potenza o di portata superiori a quelle previste alla lettera *b*): L. 5.000.

L'onorario per l'atto di costituzione o di trasferimento o di rinnovazione d'ipoteca è dovuto nella misura della metà, quando la costituzione o il trasferimento o la rinnovazione d'ipoteca è contestuale all'atto di trasferimento di proprietà, per il quale invece è dovuto l'intero onorario.

Per gli atti di consenso a cancellazione di ipoteca su autoveicoli è dovuto l'onorario di L. 1.000 per quelli indicati alla lettera *a*) e di L. 2.000 per quelli indicati nelle lettere *b*) e *c*).

Per gli atti di rettifica a quelli contemplati nel presente articolo è dovuto l'onorario di L. 1.000 ».

L'art. 14 è sostituito dal seguente:

« Per l'autenticazione di firme apposte a scrittura privata sono dovuti gli onorari graduali e fissi corrispondenti al contenuto dell'atto ridotti di un decimo; tale riduzione non è applicabile agli atti di cui all'art. 12.

Se le firme delle parti indicate nella scrittura privata sono da autenticarsi con attestazioni separate, è dovuto un solo onorario graduale, anche se le autenticazioni siano fatte da più notai, ripartito in ragione del numero delle persone le cui firme sono da autenticare. Detto onorario non può essere inferiore a L. 2.000 per ogni separata attestazione quale che sia il numero delle persone le cui firme sono da autenticare.

Se l'atto è autenticato in più originali, è dovuto l'onorario di L. 4.000 per ciascuno degli originali oltre il primo, salvo che per gli atti contemplati all'art. 12 per i cui originali, oltre il primo, l'onorario è di L. 500 ».

L'art. 18 è sostituito dal seguente:

« Per la copia di un atto in forma esecutiva, è dovuto al notaio il quinto dell'onorario spettante per l'originale. Esso non può essere inferiore a L. 2.000 né superiore a L. 12.000.

Per ogni altra copia, è dovuto l'ottavo dell'onorario spettante per l'originale e non può essere inferiore a L. 1.000 né superiore a L. 8.000.

Per la copia di un atto di valore indeterminabile è dovuto l'onorario di L. 1.000.

Per la copia di atti contemplati dall'art. 12, l'onorario è di L. 500.

Non è dovuto alcun onorario per la copia del testamento pubblico da trasmettere all'archivio notarile e per la copia del verbale di pubblicazione di testamento da trasmettere alla pretura.

Per le copie di atti contenenti più convenzioni, di cui all'art. 75 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, l'onorario di copia non può eccedere in ogni caso il triplo dei limiti massimi previsti al primo e al secondo comma.

Per le copie di atti di mutuo e di dichiarazione di debito con prestazione di garanzia reale o personale di terzi o anche di terzi, è dovuto un solo onorario calcolato sul maggiore degli onorari spettante per l'originale ».

L'art. 20 è sostituito dal seguente:

« E' dovuto l'onorario previsto nell'art. 18, primo comma, per la redazione di note di iscrizione e di trascrizione e di domande di annotamento da eseguire presso i registri di pubblicità immobiliare; per la redazione di dette note e domande relativamente ai pubblici registri navale, aeronautico; per la redazione di note di iscrizione nei registri delle imprese o in qualsiasi altro pubblico registro; per la redazione di domande e per la redazione di note per volture catastali.

Per la redazione di note e domande relative al pubblico registro automobilistico è dovuto l'onorario di L. 1.000 ».

L'art. 21 è sostituito dal seguente:

« Per le dichiarazioni di cui all'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modifiche e integrazioni e per le autenticazioni di firma sulle dichiarazioni di cui agli articoli 2 e 20 della legge stessa è dovuto l'onorario di L. 3.000; per gli altri tipi di autenticazioni espressamente previsti da disposizioni speciali in materia di documentazione amministrativa è dovuto l'onorario di L. 2.000; per le vidimazioni di fotografie di persone con o senza autenticazione contestuale di firma e per le attestazioni di conformità di copie è dovuto l'onorario di L. 2.000.

Per i certificati di vita occorrenti per la esazione di pensioni è dovuto l'onorario di L. 500. Per i certificati relativi a pensioni non eccedenti L. 50.000 mensili o a pensioni di guerra non è dovuto alcun onorario ».

Art. 2.

Le disposizioni di cui all'art. 1 entrano in vigore il 1° novembre 1974.

(8284)

DECRETO MINISTERIALE 2 ottobre 1974.

Autorizzazione alla società per azioni La bussola vita - Compagnia italiana di assicurazioni, in Palermo, ad esercitare nel territorio della Repubblica le assicurazioni sulla vita, la riassicurazione nello stesso ramo e le operazioni di capitalizzazione, nonchè approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione e delle relative condizioni di polizza, presentate dalla predetta società.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della società per azioni « La bussola vita - Compagnia italiana di assicurazioni », con sede in Palermo, intesa ad ottenere l'autorizzazione ad esercitare nel territorio della Repubblica le assicurazioni sulla vita e la riassicurazione nello stesso ramo, nonchè le operazioni di capitalizzazione;

Sentito il parere della commissione consultiva per le assicurazioni private;

Viste le relazioni tecniche e le condizioni di polizza allegate alla predetta domanda;

Decreta:

Art. 1.

La società per azioni « La bussola vita - Compagnia italiana di assicurazioni », con sede in Palermo, è autorizzata ad esercitare nel territorio della Repubblica le assicurazioni sulla vita e la riassicurazione nello stesso ramo, nonchè le operazioni di capitalizzazione.

Art. 2.

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione e le relative condizioni di polizza, presentate dalla predetta società:

tariffa 3u (M-F), relativa all'assicurazione di una rendita immediata, pagabile finchè è in vita l'assicurato;

tariffa 2a (M-F), relativa all'assicurazione, a premio annuo, di una rendita vitalizia differita, pagabile da un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita;

tariffa 2u (M-F), relativa all'assicurazione, a premio unico, di una rendita vitalizia differita, pagabile da un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita;

tariffa 3a, relativa all'assicurazione a vita intera, a premio annuo pagabile al massimo fino all'85° anno di età di un capitale liquidabile alla morte dell'assicurato, in qualsiasi momento essa avvenga;

tariffa 3a-*bis*, relativa all'assicurazione a vita intera, a premio annuo temporaneo, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato in qualsiasi momento essa avvenga;

tariffa 4u, relativa all'assicurazione a vita intera, a premio unico, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato in qualsiasi momento essa avvenga;

tariffa 4a, relativa all'assicurazione temporanea per il caso di morte, a premio annuo, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo;

tariffa 5u, relativa all'assicurazione temporanea per il caso di morte, a premio unico, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo;

tariffa 9a, relativa all'assicurazione temporanea per il caso di morte, a premio annuo, di annualità posticipate certe, pagabili in rate annuali, semestrali, trimestrali o mensili, dalla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo e sino al termine del periodo stesso;

tariffa 9u, relativa all'assicurazione temporanea per il caso di morte, a premio unico di annualità posticipate certe, pagabili in rate annuali, semestrali, trimestrali o mensili, dalla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo e sino al termine del periodo stesso;

tariffa 6a, relativa all'assicurazione mista, a premio annuo, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, ovvero immediatamente in caso di sua premorienza;

tariffa 6u, relativa all'assicurazione mista, a premio unico, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, ovvero immediatamente in caso di sua premorienza;

tariffa 7a, relativa all'assicurazione doppia mista, a premio annuo, di un capitale pagabile per intero ad un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, ovvero immediatamente per un importo pari alla metà del capitale predetto, in caso di sua premorienza;

tariffa 5a, relativa all'assicurazione mista, a premio annuo, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, ovvero immediatamente, in misura ridotta crescente in proporzione dei premi pagati, in caso di premorienza dell'assicurato stesso;

tariffa 8a, relativa all'assicurazione a termine fisso, a premio annuo, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita, sia in vita o no l'assicurato;

tariffa 10a, relativa all'assicurazione totale, a premio annuo, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita, se il beneficiario sarà in vita, con la condizione della restituzione dei premi pagati in caso di morte del beneficiario stesso;

tariffa relativa all'assicurazione complementare, a premio annuo, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita;

tariffa relativa all'assicurazione complementare, a premio unico, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita, se l'assicurato sarà allora in vita;

tariffa relativa alla capitalizzazione a premio annuo, per contratti ordinari;

tariffa relativa alla capitalizzazione a premio unico, per contratti ordinari;

tariffa relativa alla capitalizzazione a premio annuo, per contratti collettivi;

tariffa relativa alla capitalizzazione a premio annuo, per contratti collettivi di particolare importanza.

Roma, addì 2 ottobre 1974

Il Ministro: DE MITA

(8254)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 43/1974. Ratifica senza modificazioni dei provvedimenti adottati dalla giunta

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visti i provvedimenti adottati dalla giunta del C.I.P. in via di urgenza, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 15 settembre 1947, n. 896, in data 13 agosto 1974, 14 agosto 1974 e 27 settembre 1974;

Sentita la commissione centrale prezzi;

Delibera

di ratificare, agli effetti del citato art. 3, senza modificazioni i seguenti provvedimenti adottati dalla giunta del C.I.P.:

1) Riunione della giunta del 13 agosto 1974:

modifiche al provvedimento C.I.P. n. 34/1974 del 6 luglio 1974 riguardante la disciplina dei prezzi dell'energia elettrica Provvedimento n. 38/1974 del 13 agosto 1974;

composizione del prezzo dello zucchero Provvedimento n. 39/1974 del 13 agosto 1974;

prezzi degli oli combustibili Provvedimento n. 40/1974 del 14 agosto 1974.

2) Riunione della giunta del 27 settembre 1974:

criteri per la determinazione dei prezzi delle sanse vergini di oliva Campagna 1974-1975 Provvedimento n. 41/1974 del 27 settembre 1974;

prezzi dei prodotti petroliferi per uso riscaldamento e dei bitumi Provvedimento n. 42/1974 del 27 settembre 1974.

Roma, addì 4 ottobre 1974

p. Il Presidente
Il Ministro delegato: DE MITA

(8258)

Provvedimento n. 45/1974. Avviamento di un nuovo sistema per le tariffe idriche di Genova, Napoli, Roma, Torino e Trieste.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visti i provvedimenti del C.I.P. n. 1104 del 23 marzo 1965 e n. 1191 del 14 aprile 1968, regolanti, in generale, la tariffazione idrica nazionale, ed i provvedimenti particolari riguardanti le tariffe per le aziende acquedottistiche esercenti nei comuni di Genova, Roma, Napoli, Torino e Trieste;

Considerata la necessità di sviluppare ed applicare con gradualità una nuova metodologia diretta, sia ad accertare i costi dei vari tipi di impianti, sia a ristrutturare le tariffe per ridurre e unificare le varie forme di contribuzione (canoni, tariffe, quote fisse, noli, ecc.) e correlare il più possibile le tariffe stesse ai costi;

Considerata la necessità di accentrare al C.I.P. i lavori di accertamento ed avviamento della nuova metodologia, sia per le imprese operanti nei cinque comuni sopra indicati, che sviluppano la funzione di imprese pilota, sia per le imprese che operano nei comuni di Bari, Bologna, Firenze, Milano, Palermo, alle quali la metodologia stessa sarà applicata in un secondo tempo;

Considerata la opportunità che, nel parziale adeguamento delle tariffe ai costi, le forniture destinate agli usi domestici fondamentali non subiscano maggiorazioni nella formazione delle medie delle situazioni attuali;

Considerata la opportunità di stimolare la limitazione dei consumi superflui mediante graduali aumenti in relazione alle eccedenze di prelievo;

Sentita la commissione centrale prezzi (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347);

Delibera:

1) Con decorrenza dalle bollette e fatture emesse dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* e con l'applicazione dei criteri stabiliti dal provvedimento del Ministero dell'industria e del commercio n. 117 del 18 luglio 1947 riguardante la prevalenza dei consumi, le seguenti aziende acquedottistiche dovranno applicare le tariffe, canoni e quote fisse appresso specificate che hanno carattere sperimentale ai fini di un generale assetto tariffario ed economico delle aziende stesse:

Comune di Genova:

Azienda municipalizzata gas acqua;
Acquedotto De Ferrari Galliera;
Acquedotto Nicolay;
Acquedotto genovese.

Comune di Napoli:

Azienda municipalizzata acquedotto.

Comune di Roma:

Azienda comunale elettricità ed acque.

Comune di Torino:

Azienda acquedotto municipale.

Comune di Trieste:

Azienda comunale elettricità gas acqua e tranvie.

2) Le «tariffe base unificate» da applicare in ciascuno dei comuni sopra indicati e rapportate a metro cubo, qualunque sia l'acquedotto fornitore, il sistema di erogazione, il punto di consegna e la quota sul livello del mare ove è data la prestazione sono le seguenti:

Genova L. 90; Napoli L. 130; Roma L. 60; Torino L. 50; Trieste L. 90.

3) Le «tariffe agevolate unificate» per l'acqua destinata agli usi domestici fondamentali, e per una entità massima di 250 litri il giorno per appartamento (circa 100 mila litri l'anno) e alle stesse condizioni di erogazioni sopra indicate, sono le seguenti:

Genova L. 45; Napoli L. 80; Roma L. 25; Torino L. 25; Trieste L. 48.

4) Per le utenze denominate «perpetue» o «in vendita» o «cessionari», disciplinate da antichi contratti i quali prevedono a carico delle utenze stesse la corresponsione di un canone annuo a fronte di determinate spese afferenti l'esercizio, i menzionati acquedotti, avuto anche riguardo a sopravvenuti maggiori oneri per impianti di depurazione a scopo igienico previsti dalle leggi vigenti, disporranno l'applicazione di un canone annuo ragguagliato alla «tariffa base unificata», ridotta del 20%, per mc. erogato, quando si tratti di acqua potabile e del 50% quando l'acqua sia stata dichiarata non potabile.

5) Per i consumi a contatore eccedenti il quantitativo minimo contrattualmente impegnato o garantito dall'utente, saranno applicate, fino ad una volta e mezzo detto quantitativo, le seguenti tariffe:

Genova L. 120; Napoli L. 150; Roma L. 70; Torino L. 60; Trieste L. 114.

Per consumi superiori si applicherà un ulteriore termine tariffario aggiuntivo, pari ad una volta la tariffa di base unificata, per consumi compresi fra una volta e mezzo e due volte il quantitativo impegnato e pari a due volte la tariffa di base unificata per consumi oltre le due volte il quantitativo impegnato.

6) I noli degli strumenti di misura di cui al provvedimento C.I.P. n. 1191 del 14 aprile 1968, verranno raggruppati e sostituiti con le seguenti quote mensili per utenza, uguali per i cinque comuni sopra indicati anche al fine di favorire la trasformazione a contatore dell'utenza luce tarata:

per impegni minimi contrattuali come sopra definiti:

fino a 100 mc/mese	450 L./mese per utenza
da 101 a 500 mc/mese	750 L./mese per utenza
da 501 a 1500 mc/mese	2.000 L./mese per utenza
oltre i 1500 mc/mese	4.000 L./mese per utenza

7) I canoni per impianto antincendio saranno aumentati del 30% rispetto a quelli in vigore alla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

8) Le tariffe, i canoni e i noli di cui ai punti precedenti, s'intendono sostitutivi di tutte le altre tariffe, canoni, noli attualmente in vigore presso i suddetti cinque comuni.

9) Lo studio di base su cui è fondata la ristrutturazione tariffaria pilota di cui ai precedenti punti considera anche i comuni di Bari, Bologna, Firenze, Milano, Palermo. I comitati provinciali dei prezzi residenti nelle città sopra indicate dovranno procedere alla rilevazione delle tariffe idriche attualmente in vigore nei comuni sopra indicati e delle situazioni economiche di locali servizi acquedottistici per avviare, in via sperimentale, una revisione tariffaria sulle stesse basi di unificazione di cui al presente provvedimento, che consenta inizialmente, anche una parziale copertura dei deficit accertati.

I risultati delle rilevazioni di cui sopra saranno comunicati a questo comitato per l'adozione dei conseguenti provvedimenti.

10) Ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 896, viene dato mandato al Presidente delegato del C.I.P. di emanare norme esecutive della presente deliberazione.

Roma, addì 4 ottobre 1974

p. Il Presidente
Il Ministro delegato: DE MITA

(8259)

Provvedimento n. 46/1974. Avviamento di un nuovo sistema per le tariffe idriche nei vari comuni d'Italia

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visti i provvedimenti del C.I.P. n. 1104 del 23 marzo 1965 e n. 1191 del 17 aprile 1968 regolanti, in generale, la tariffazione idrica nazionale;

Visto il provvedimento odierno del C.I.P. n. 45/1974 per l'avviamento di un nuovo sistema per le tariffe idriche di Genova, Napoli, Roma, Torino e Trieste;

Considerata la necessità di sviluppare ed applicare con gradualità una nuova metodologia per l'accertamento dei costi e per l'unificazione tariffaria anche negli altri comuni d'Italia;

Considerata l'opportunità che, nel parziale adeguamento delle tariffe ai costi le forniture destinate agli usi domestici fondamentali non subiscano maggiorazioni nella formazione delle medie delle formazioni attuali;

Considerata la opportunità di stimolare la limitazione dei consumi superflui mediante graduali aumenti in relazione alle eccedenze di prelievo;

Considerata la opportunità, come norma transitoria e limitata alle imprese minori con modesta attrezzatura contabile e di rilevazione statistica, di mantenere in vigore, per questi casi, le disposizioni di cui al provvedimento C.I.P. n. 1104 del 23 marzo 1965 aumentando i limiti di competenza per i comitati provinciali dei prezzi;

Sentita la commissione centrale prezzi (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347);

Delibera:

1) Per le aziende acquedottistiche con prevalente utenza civile non considerate dal provvedimento odierno del C.I.P. numero 45/1974, i comitati provinciali dei prezzi competenti per territorio provvederanno alla rilevazione dei dati contenuti nel modulario riportato nel modello allegato *A* e alla compilazione dello stesso in duplice copia, di cui una sarà inviata a questo comitato.

Per le aziende per le quali sarà stato compilato il modulario e previo assenso di questo comitato, che darà la precedenza ai casi più urgenti, anche su segnalazione dei comitati provinciali dei prezzi, i comitati stessi procederanno all'avviamento della nuova metodologia del sistema tariffario dei servizi idrici italiani adottando i relativi provvedimenti secondo le direttive appresso specificate.

Copia dei provvedimenti saranno inviate a questo comitato.

a) Dalle rilevazioni effettuate per la compilazione del modulario saranno messe in evidenza le utenze per usi domestici ed il livello medio dei consumi essenziali per dette utenze, in relazione agli usi e caratteristiche della zona, nonchè le fasce di consumo da considerare in eccedenza al suddetto livello medio.

b) Tutte le altre utenze entrano nella categoria dell'utenza normale ad eccezione, ove esistano, delle utenze agricole. Anche per queste utenze normali sarà individuato il livello dei consumi di base o contrattuali e le fasce di consumi da considerare in eccedenza rispetto al livello di base o contrattuale. Per le utenze agricole sarà fatto un esame particolare tendente ad uniformare le situazioni in atto.

c) Dovranno essere abolite (se necessario con gradualità non superiore ad un anno) le tariffe di favore o gratuite anche se il destinatario è il comune.

d) Dall'esame della situazione economica delle imprese, sarà individuato lo sbilancio tra costi e ricavi in cifra assoluta, sulla base dell'esercizio 1973, con eventuale aggiornamento al 1° semestre 1974 solo nei casi in cui la situazione economica di alcune imprese abbia subìto un notevole deterioramento.

e) La ristrutturazione tariffaria, con parziale riassetto economico, viene effettuata prendendo in considerazione un aumento complessivo di introiti non superiore al 70% dello sbilancio sopra indicato.

f) Con gli elementi e le indicazioni di cui ai punti precedenti, i comitati procederanno alla valutazione del nuovo sistema tariffario, unificato almeno nell'ambito di ogni comune, stabilendo anzitutto la «tariffa base unificata» che sarà riferita alla utenza normale di cui al precedente punto *b*). Il gettito di questa tariffa dovrebbe essere valutato in modo da realizzare l'aumento di introiti di cui al punto *e*).

g) Successivamente sarà stabilita la «tariffa agevolata» unificando le tariffe per usi domestici di cui al punto *a*) al livello medio di consumo degli usi essenziali. Questa unificazione dovrà essere effettuata al livello economico delle tariffe attuali o con un aumento massimo dell'ordine del 10-20%, se l'ultimo adeguamento tariffario risale ad alcuni anni addietro.

i) Per le fasce di consumo da considerare in eccedenza rispetto al consumo base o al quantitativo minimo contrattuale, saranno applicate maggiorazioni, da valutare caso per caso anche allo scopo di contenere gli sprechi, per tre fasce di maggior consumo: fino a una volta e mezza quello base o contrattuale, da una volta e mezza e due volte e oltre due volte. In linea di massima il gettito delle maggiorazioni per i consumi eccedenti potrebbe equilibrare il mancato aumento derivante dall'applicazione della «tariffa agevolata» di cui al punto *g*).

l) Per le tariffe per uso irriguo, ove esistano, sarà effettuato conteggio a parte e, in relazione alla situazione locale nonchè all'epoca a cui risale l'ultimo aggiornamento, sarà stabilita una maggiorazione percentuale non superiore alla metà di quella adottata per la tariffa base unificata

m) Per le utenze denominate «perpetue» o «in vendita» o «cessionari» disciplinate da antichi contratti si seguiranno le indicazioni di cui al punto 4) del provvedimento odierno numero 45/1974.

n) Per i noli degli strumenti di misura di cui al provvedimento C.I.P. n. 1191 del 14 aprile 1968 si adotteranno gli stessi criteri e misure di cui al punto 6) del richiamato provvedimento n. 45/1974.

2) Come norma transitoria e considerate le ragioni di estrema urgenza per il risanamento degli esercizi acquedottistici e per il contenimento degli sprechi, nei casi in cui imprese minori con modesta attrezzatura contabile e di rilevazione statistica non possano rapidamente consentire l'unificazione tariffaria nei termini indicati al punto 1) i comitati provinciali dei prezzi possono applicare entro il limite del 70% dello sbilancio aziendale, l'aumento delle tariffe secondo i criteri di cui al provvedimento n. 1104 del 23 marzo 1965, e successive particolari deroghe, con un limite di aumento delle tariffe bloccate nel 1942 portato a 100 volte.

3) Ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 896, viene dato mandato al Presidente delegato del C.I.P. di emanare norme esecutive della presente deliberazione.

Roma, addì 4 ottobre 1974

p. Il Presidente
Il Ministro delegato: DE MITA

MODELLO ALLEGATO *A*

COMITATO PROVINCIALE DEI PREZZI DI

MODULARIO

(da redigersi a cura dei comitati provinciali dei prezzi a conclusione dell'indagine istruttoria relativa alla richiesta di revisione tariffaria avanzata da aziende acquedottistiche in eccedenza ai limiti stabiliti da provvedimento n. 1104 del 23 marzo 1965)

Denominazione dell'ente che gestisce l'acquedotto (indicare anche se trattasi di azienda municipalizzata o di altri enti pubblici quali consorzi di comuni, servizi comunali di economia, enti istituiti con leggi speciali o società private; indicare altresì la sede legale nonché l'indirizzo):

Tipi di impianti di raccolta gestiti dall'ente e quantità di acqua che nel 1973 è stata derivata da ciascun impianto:

a) da invaso naturale: mc.
b) da invaso artificiale: mc.
c) da corsi d'acqua fluente, fiumi-torrenti: mc.
d) da sorgenti: mc.
e) da pozzi: mc.
f)

Quantità complessiva di acqua immessa in rete nel 1973: mc. . . . .

Quantità complessiva di acqua distribuita nel 1973: mc. . . .

Conseguente perdita di rete: mc. . . . . . (% . . .)

Sopraelevazione - Se l'acquedotto sopraeleva in tutto o in parte l'acqua distribuita indicare:

Quantità sopraelevata nel 1973	Con dislivello
mc. .	mt. . . . . .
» . .	» . . . .
» . .	» . . . . . .
»	» . . . . . .
Totale . mc.	

Spesa complessiva di energia elettrica occorsa nel 1973: L. . . . (per kWh . . .).

Sviluppo della rete di adduzione e distribuzione suddivisa per diametri:

condotte sino a mm. 100 di diametro: mt. . . . .
condotte da mm. 101 a 200 di diametro: » . . . .
condotte da mm. 201 a 300 di diametro: » . .
condotte da mm. 301 a 400 di diametro: » . . .
condotte da mm. 401 a 500 di diametro: »
condotte oltre mm. 500 di diametro: » . . .
Totale . . mt. . . .

Pressione media a cui l'acqua viene distribuita: atm. . . . .

Quantità massima giornalmente distribuita nel 1973: mc. . . . .

Sistemi di erogazione agli utenti:

a) a bocca tassata o tarata (forfait) - utenze numero . . . . per mc. . . forniti nel 1973;

b) a bocca libera (a contatore) - utenze numero . . . . per mc. . . forniti nel 1973.

L'acqua destinata ad uso abitazione è fornita ad ogni caseggiato oppure direttamente a ciascun appartamento . .

Tariffe in vigore al 31 maggio 1974, quantità di acqua fornita nel 1973 a ciascuna tariffa e relativo ricavo complessivo.

Tariffa	Quantità fornita	Ricavo complessivo
. . . .	. . . .	. . . .
. . . .	. . . .	. . . .
. . . . .	. . . .	. . . .
. . . .	. . . . . .	. . . .
. . . . .	. . . .	. . . .
. . . .	. . . .	. . . .
	mc.	L. . . . .

Le tariffe anzidette sono in vigore dal . . . . in applicazione del provvedimento n. . . del . .

. emesso dal comitato provinciale / interministeriale dei prezzi.

Numero e costo del personale addetto al servizio dell'acquedotto, alla data del 31 maggio 1974:

Dirigenti	n.	costo complessivo . . .	L. . . . . .
Impiegati . . .	»	costo complessivo	» . . . .
Operai	»	costo complessivo	» . . . .
Totale . . .	n.		L. .

Ricavi conseguiti dall'azienda nel 1973:

vendita acqua (quantità di acqua venduta in totale: mc. . . . . .) . L.

altri proventi inerenti l'esercizio acquedottistico (nolo contatori, ecc.) . . . »

altri proventi estranei all'esercizio acquedottistico (indicare quali)

. . . . L. . . .

. . . . » .

. . . . » .

. . . . » . . . . . . » .

Costi sostenuti dall'azienda nel 1973:

personale . . . . L.

materiali per la manutenzione degli impianti . . . . »

Materiali per l'esercizio degli impianti . . . . »

Energia elettrica impiegata (kWh. . . . . . .) . . . . »

Ammortamento impianti (valore a bilancio degli impianti da ammortizzare L. . . . . . .) »

Ogni altra spesa non prevista ai punti precedenti . . . . »

Totale costi . . L. .

Disavanzo 1973 . . . . L.

Allegato: l'ultimo bilancio approvato.

Roma, addì 4 ottobre 1974

Il comitato provinciale prezzi di . . . . .

p. Il Presidente
Il Ministro delegato: DE MITA

(8260)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione alla provincia di Salerno ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 15 giugno 1974, la provincia di Salerno viene autorizzata ad assumere un mutuo suppletivo di L. 1.780.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3878/M)

Autorizzazione al comune di Nola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 28 settembre 1974, il comune di Nola (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 361.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3879/M)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Nardò

Con decreto 10 luglio 1974 del Ministro per la marina mercantile di concerto con il Ministro per le finanze, l'area demaniale marittima sita in Porto Cesareo di Nardò (Lecce), riportata in catasto al foglio n. 26, particella n. 7 del comune di Nardò viene dismessa dal pubblico demanio marittimo ed è trasferita tra i beni patrimoniali dello Stato.

(8029)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Avviso di rettifica

Nel decreto ministeriale 11 luglio 1974 concernente: « Sostituzione di un componente il comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Trentino-Alto Adige », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 208 dell'8 agosto 1974, alla pagina 5331, prima colonna, rigo 8°, in luogo di: « Ing. Luigi *Gigi* » leggasi: « Ing. Luigi *Ghiggi* ».

(8027)

MINISTERO DELLA DIFESA

Rettifica di decreto concernente il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Taranto.

Con decreto interministeriale 11 settembre 1974, n. 139, del Ministro per la difesa, di concerto col Ministro per le finanze, è stato disposto che la particella 35 del foglio di mappa 279 del catasto terreni del comune di Taranto, sezione A, località « S. Vito », indicata nel precedente decreto 18 febbraio 1974, n. 137, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 104 del 22 aprile 1974, deve intendersi rettificata in particella 55 per la stessa superficie di mq. 16.000.

(7959)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 6 agosto 1974, registro n. 16 Agricoltura, foglio n. 239, è stato accolto il ricorso presentato il 22 settembre 1970 dalla sig.ra Sabia Maria Teresa, avverso il provvedimento adottato in data 10 dicembre 1969 dall'Ente di sviluppo in Campania, con il quale le è stato negato il diritto a subentrare nell'assegnazione del podere n. 1522 sito in comune di Altavilla Silentina.

(7924)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 192

Corso dei cambi dell'8 ottobre 1974 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	666,85	666,85	667,70	666,85	662,25	666,80	666,75	666,85	666,85	666,80
Dollaro canadese	679,10	679,10	679,50	679,10	672,50	679,15	678,80	679,10	679,10	679,10
Franco svizzero	227,75	227,75	227,50	227,75	223,90	227,70	227,80	227,75	227,75	227,70
Corona danese	110,20	110,20	110,23	110,20	108,20	110,20	110,20	110,20	110,20	110,10
Corona norvegese	122 —	122 —	122 —	122 —	119,80	122,10	121,97	122 —	122 —	122 —
Corona svedese	151,68	151,68	151,80	151,68	148,80	151,65	151,68	151,68	151,68	151,65
Fiorino olandese	249,93	249,93	249,95	249,93	245,50	249,90	249,88	249,93	249,93	249,90
Franco belga	17,22	17,22	17,19	17,22	16,85	17,22	17,22	17,22	17,22	17,20
Franco francese	140,10	140,10	140,20	140,10	139 —	140,10	140,26	140,10	140,10	140 —
Lira sterlina	1557,30	1557,30	1558,50	1557,30	1544 —	1557,20	1557,35	1557,30	1557,30	1557,30
Marco germanico	255,75	255,75	255,85	255,75	250 —	255,70	255,81	255,75	255,75	255,70
Scellino austriaco	35,947	35,947	35,90	35,947	35,20	35,90	35,96	35,947	35,94	35,90
Escudo portoghese	26,23	26,23	26,05	26,23	25,70	26,20	26,20	26,23	26,23	26,20
Peseta spagnola	11,615	11,615	11,62	11,615	11,51	11,60	11,6175	11,615	11,61	11,60
Yen giapponese	2,228	2,228	2,24	2,228	2,21	2,22	2,227	2,228	2,22	2,22

Media dei titoli dell'8 ottobre 1974

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	92,600
Redimibile 3,50 % 1934	100,750
» 3,50 % (Ricostruzione)	82.700
» 5 % (Ricostruzione)	85,650
» 5 % (Riforma fondiaria)	87,025
» 5 % (Città di Trieste)	85,075
» 5 % (Beni esteri)	84,675
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	82,875
» 5,50 % » » 1968-83	82,575
» 5,50 % » » 1969-84	87 —
» 6 % » » 1970-85	88,650
» 6 % » » 1971-86	88,575
» 6 % » » 1972-87	87,825
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,30
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1976	100,75
» » » 5 % 1977	99,325
» » » 5,50 % 1977	100,45
» » » 5,50 % 1978	99,45
» » » 5,50 % 1979	99,95
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1975)	96,350
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	93,750
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	85,925
» 5 % (» 1° aprile 1978)	83,525
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	85,650
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	84,775
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	83,775
» poliennali 7 % 1978	92,875

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi dell'8 ottobre 1974

Valuta	Cambio
Dollaro USA	666,80
Dollaro canadese	678,95
Franco svizzero	227,775
Corona danese	110,20
Corona norvegese	121,985
Corona svedese	151,68
Fiorino olandese	249,905
Franco belga	17,22
Franco francese	140,18
Lira sterlina	1557,325
Marco germanico	255,78
Scellino austriaco	35,953
Escudo portoghese	26,215
Peseta spagnola	11,616
Yen giapponese	2,227

MINISTERO DELLE FINANZE

Restituzioni applicabili dal 30 settembre 1972 al 15 ottobre 1972 all'esportazione verso i Paesi terzi dei prodotti di cui all'art. 1, lettere a), b), c), d) e g) del regolamento (CEE) n. 804/68 (settore latte e prodotti lattiero-caseari), a norma dei regolamenti (CEE) n. 2095/72 e n. 2114/72.

(in unità di conto per 100 kg, salvo diversa indicazione — 1 unità di conto = lire italiane 625)

Numero della tariffa doganale comune	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Codice	Ammontare della restituzione	
			dal 30-9-1972 al 3-10-1972	dal 4-10-1972 al 15-10-1972
04.01	Latte e crema di latte, freschi, non concentrati né zuccherati:			
	ex A. diversi dal siero di latte, aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 6 %:			
	I. iogurt, kephir, latte cagliato, latticello (o latte battuto) e altri tipi di latte fermentati o acidificati:			
	a) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri	0110 00	1,70	1,70
	b) altri	0120 00	—	—
	II. altri:			
	a) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri e aventi tenore, in peso, di materie grasse:			
	1. inferiore o uguale a 4 %:			
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 1,5 % per le esportazioni verso:	0130 10		
	- i paesi vicini alla Comunità		0,85	0,85
	- le altre destinazioni		1,50	1,50
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 1,5 % e inferiore o uguale a 3 % per le esportazioni verso:	0130 22		
	- i paesi vicini alla Comunità		1,60	1,60
	- le altre destinazioni		2,70	2,70
	(cc) aventi tenore in peso, di materie grasse superiore a 3 % per le esportazioni verso:	0130 31		
	- i paesi vicini alla Comunità		2,80	2,80
	- le altre destinazioni		3,90	3,90
	2. superiore a 4 % . . . . per le esportazioni verso:	0140 00		
	- i paesi vicini alla Comunità		2,90	2,90
	- le altre destinazioni		4,00	4,00
	b) non nominati, aventi tenore, in peso, di materie grasse:			
	1. inferiore o uguale a 4 %:			
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 1,5 %	0150 10	0,45	0,45
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 1,5 % e inferiore o uguale a 3 %	0150 21	1,60	1,60
	(cc) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 3 %	0150 31	1,60	1,60
	2. superiore a 4 %	0160 00	1,60	1,60
	ex B. altri, escluso il siero di latte, aventi tenore, in peso, di materie grasse:			
	ex I. superiore a 6 % e inferiore o uguale a 21 %:			
	(a) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 10 % e inferiore o uguale a 17 %	0200 10	12,20	12,20
	(b) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 17 %	0200 20	20,00	20,00

Numero della tariffa doganale comune	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Codice	Ammontare della restituzione	
			dal 30-9-1972 al 3-10-1972	dal 4-10-1972 al 15-10-1972
04.01 (segue)	II. superiore a 21 % e inferiore o uguale a 45 %:			
	(a) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 39 %	0300 10	24,40	24,40
	(b) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 39 %	0300 20	51,00	51,00
	III. superiore a 45 %	0400 00	51,00	51,00
04.02	Latte e crema di latte, conservati, concentrati o zuccherati:			
	A. senza aggiunta di zuccheri:			
	II. latte e crema di latte, in polvere o granulati:			
	a) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg ed aventi tenore, in peso, di materie grasse:			
	1. inferiore o uguale a 1,5 %	0620 00	5,00	5,00
	2. superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %:			
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 11 %	0720 10	5,00	5,00
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 11 % ed inferiore o uguale a 17 %	0720 20	24,00	24,00
	(cc) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 17 % e inferiore o uguale a 25 %	0720 30	30,00	30,00
	(dd) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 25 %	0720 40	38,00	38,00
	3. superiore a 27 % ed inferiore o uguale a 29 %	0820 00	39,90	39,90
	4. superiore a 29 %:			
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 41 %	0920 10	41,90	41,90
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 41 %	0920 20	53,70	53,70
	b) altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:			
	1. inferiore o uguale a 1,5 %	1020 00		
	per le esportazioni verso:			
	- Cuba, la Giamaica, la Romania, la Bulgaria e l'Ungheria		12,00	12,00
	- Israele . .		5,00	12,00 (4)
	- le altre destinazioni		5,00	5,00
	2. superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %:			
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 11 %	1120 10	5,00	5,00
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 11 % e inferiore o uguale a 17 %	1120 20	24,00	24,00
	(cc) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 17 % e inferiore o uguale a 25 %	1120 30	30,00	30,00
	(dd) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 25 %	1120 40	38,00	38,00
	3. superiore a 27 % e inferiore o uguale a 29 %	1220 00	39,90	39,90
	4. superiore a 29 %:			
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 41 %	1320 10	41,90	41,90
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 41 %	1320 20	53,70	53,70

Numero della tariffa doganale comune	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Codice	Ammontare della restituzione	
			dal 30-9-1972 al 3-10-1972	dal 4-10-1972 al 15-10-1972
04.02 (*segue*)	III. latte e crema di latte, diversi da quelli in polvere o granulati:			
	a) in scatole metalliche ermeticamente chiuse, di contenuto netto di 454 g o meno, o in recipienti di vetro contenenti 0,5 litri o meno, e aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 11 %:			
	ex 1. aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 8,9 %:			
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 3 % e inferiore o uguale a 7 %	1420 10	4,70	4,70
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 7 %	1420 20	11,35	11,35
	2. altri	1520 00	13,00	13,00
	b) altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:			
	ex 1. inferiore o uguale a 45 %:			
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 3 % e inferiore o uguale a 7 %	1620 10	4,70	4,70
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 7 % e inferiore o uguale a 8,9 %	1620 20	11,35	11,35
	(cc) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 8,9 % e inferiore o uguale a 11 %	1620 30	13,00	13,00
	(dd) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 11 % e inferiore o uguale a 21 %	1620 40	13,00	13,00
	(ee) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 21 % e inferiore o uguale a 39 %	1620 50	24,40	24,40
	(ff) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 39 %	1620 60	44,40	44,40
	2. superiore a 45 %	1720 00	51,00	51,00
	B. con aggiunta di zuccheri:			
	I. latte e crema di latte, in polvere o granulati:			
	ex 1) altri, escluso il siero di latte:			
	1. in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg ed aventi tenore, in peso, di materie grasse:			
	aa) inferiore o uguale a 1,5 %	2220 00	0,0500 (1) per kg	0,0500 (1) per kg
	bb) superiore a 1,5 % e inferiore o uguale a 27 %:			
	(11) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 11 %	2320 10	0,0500 (1) per kg	0,0500 (1) per kg
	(22) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 11 % e inferiore o uguale a 17 %	2320 20	0,2400 (1) per kg	0,2400 (1) per kg
	(33) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 17 % e inferiore o uguale a 25 %	2320 30	0,3000 (1) per kg	0,3000 (1) per kg
	(44) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 25 %	2320 40	0,3800 (1) per kg	0,3800 (1) per kg
	cc) superiore a 27 %:			
	(11) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 41 %	2420 10	0,3990 (1) per kg	0,3000 (1) per kg
	(22) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 41 %	2420 20	0,5370 (1) per kg	0,5370 (1) per kg

Numero della tariffa doganale comune	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Codice	Ammontare della restituzione	
			dal 30-9-1972 al 3-10-1972	dal 4-10-1972 al 15-10-1972
04.02 (*segue*)	2. non nominati, aventi tenore, in peso, di materie grasse:			
	aa) inferiore o uguale a 1,5 %	2520 00	0,0500 (1) per kg	0,0500 (1) per kg
	bb) superiore a 1,5 % e inferiore o uguale a 27 %:			
	(11) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 11 %	2620 10	0,0500 (1) per kg	0,0500 (1) per kg
	(22) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 11 % e inferiore o uguale a 17 %	2620 20	0,2400 (1) per kg	0,2400 (1) per kg
	(33) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 17 % e inferiore o uguale a 25 %	2620 30	0,3000 (1) per kg	0,3000 (1) per kg
	(44) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 25 %	2620 40	0,3800 (1) per kg	0,3800 (1) per kg
	cc) superiore a 27 %:			
	(11) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 41 %	2720 10	0,3990 (1) per kg	0,3990 (1) per kg
	(22) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 41 %	2720 20	0,5370 (1) per kg	0,5370 (1) per kg
	ex II. Latte e crema di latte, escluso il siero di latte, diversi da quelli in polvere o granulati:			
	ex a) in scatole metalliche, ermeticamente chiuse, di contenuto netto di 454 g o meno ed aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 9,5 %:			
	(1) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 6,9 % ed aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore a 15 % in peso	2810 10	3,00 (2)	3,00 (2)
	(2) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 6,9 % ed aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore a 15 % in peso	2810 20	11,35 (2)	11,35 (2)
	b) altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:			
	ex 1. inferiore o uguale a 45 %:			
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 6,9 % ed aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore a 15 % in peso	2910 70	3,00 (2)	3,00 (2)
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 6,9 % e inferiore o uguale a 9,5 % ed aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore a 15 % in peso	2910 75	11,35 (2)	11,35 (2)
	(cc) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 9,5 % e inferiore o uguale a 21 % ed aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa inferiore a 15 % in peso	2910 80	0,1220 (1) per kg	0,1220 (1) per kg
	(dd) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 21 % e inferiore o uguale a 39 %	2910 85	0,2440 (1) per kg	0,2440 (1) per kg
	(ee) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 39 %	2910 90	0,4440 (1) per kg	0,4440 (1) per kg
	2. superiore a 45 %	3010 00	0,5100 (1) per kg	0,5100 (1) per kg

Numero della tariffa doganale comune	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Codice	Ammontare della restituzione	
			dal 30-9-1972 al 3-10-1972	dal 4-10-1972 al 15-10-1972
04.03	Burro (3):			
	ex A. avente tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 82 % e inferiore o uguale a 85 %:			
	(I) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 1 kg	3110 10		
	per le esportazioni verso:			
	- la zona E (8)		103,00	103,00
	- le altre destinazioni		106,00	106,00
	(II) in scatole metalliche ermeticamente chiuse, di contenuto netto superiore a 1 kg e inferiore o uguale a 5 kg	3110 20		
	per le esportazioni verso:			
	- la zona E (8)		103,00	103,00
	- le altre destinazioni		106,00	106,00
	(III) altri	3110 30		
	per le esportazioni verso:			
	- la zona E (8)		103,00	103,00
	- le altre destinazioni		106,00	106,00
	B. altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:			
	(I) inferiore o uguale a 99,5 %	3210 10		
	per le esportazioni verso:			
	- la zona E (8)		103,00	103,00
	- le altre destinazioni . . .		106,00	106,00
	(II) superiore a 99,5 %	3210 20		
	per le esportazioni verso:			
	- la Giamaica		140,00	140,00
	- le altre destinazioni		132,00	132,00
04.04	Formaggi e latticini (5) (6):			
	ex A. Emmental e Gruyère, diversi da quelli grattugiati od in polvere:			
	II. altri	3800 00		
	per le esportazioni verso:			
	- la zona D (8)		12,80	12,80
	- il Liechtenstein e la Svizzera		—	—
	- l'Austria		25,80	25,80
	- le altre destinazioni		48,80	48,80
	ex C. Formaggi a pasta erborinata, diversi da quelli grattugiati od in polvere, escluso il Roquefort	4000 00	40,50	40,50
	D. Formaggi fusi: diversi da quelli grattugiati od in polvere:			
	II. altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:			
	a) inferiore o uguale a 36 % ed aventi tenore in materie grasse, in peso della sostanza secca:			
	ex 1. inferiore o uguale a 48 % ed aventi tenore in peso di sostanza secca:			
	(aa) uguale o superiore a 33 % ed inferiore a 38 %	4410 10		
	per le esportazioni verso:			
	- la zona D (8)		—	—
	- la Svizzera . . .		16,60	16,60
	- le altre destinazioni		16,60	16,60

Numero della tariffa doganale comune	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Codice	Ammontare della restituzione	
			dal 30-9-1972 al 3-10-1972	dal 4-10-1972 al 15-10-1972
04.04 (*segue*)	(bb) uguale o superiore a 38 % ed inferiore a 43 % ed aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca:			
	(11) inferiore a 20 %	4410 20		
	per le esportazioni verso:			
	- la zona D (8)		—	—
	- la Svizzera		16,60	16,60
	- le altre destinazioni		16,60	16,60
	(22) uguale o superiore a 20 % . . .	4410 30		
	per le esportazioni verso:			
	- la zona D (8)		—	—
	- la Svizzera		25,00	25,00
	- le altre destinazioni		25,00	25,00
	(cc) uguale o superiore a 43 % ed aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca:			
	(11) inferiore a 20 %	4410 40		
	per le esportazioni verso:			
	- la zona D (8) . .		—	—
	- la Svizzera . .		16,60	16,60
	- le altre destinazioni		16,60	16,60
	(22) uguale o superiore a 20 % ed inferiore a 40 %	4410 50		
	per le esportazioni verso:			
	- la zona D (8)		—	—
	- la Svizzera		25,00	25,00
	- le altre destinazioni . .		25,00	25,00
	(33) uguale o superiore a 40 % . .	4410 60		
	per le esportazioni verso:			
	- la zona D (8) . . .		—	—
	- la Svizzera		32,70	32,70
	- le altre destinazioni . . .		42,70	42,70
	ex 2. superiore a 48 % ed aventi tenore in peso di sostanza secca:			
	(aa) uguale o superiore a 33 % ed inferiore a 38 %	4510 10		
	per le esportazioni verso:			
	- la zona D (8)		—	—
	- la Svizzera		16,60	16,60
	- le altre destinazioni . . .		16,60	16,60
	(bb) uguale o superiore a 38 % ed inferiore a 43 %	4510 20		
	per le esportazioni verso:			
	- la zona D (8)		—	—
	- la Svizzera		25,00	25,00
	- le altre destinazioni		25,00	25,00
	(cc) uguale o superiore a 43 % ed inferiore a 46 %	4510 30		
	per le esportazioni verso:			
	- la zona D (8)		—	—
	- la Svizzera		32,70	32,70
	- le altre destinazioni		42,70	42,70

Numero della tariffa doganale comune	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Codice	Ammontare della restituzione	
			dal 30-9-1972 al 3-10-1972	dal 4-10-1972 al 15-10-1972
04.04 (*segue*)	(dd) uguale o superiore a 46 % ed aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca:			
	(11) inferiore a 55 %	4510 40		
	per le esportazioni verso:			
	- la zona D (8)		—	—
	- la Svizzera		32,70	32,70
	- le altre destinazioni		42,70	42,70
	(22) uguale o superiore a 55 %	4510 50		
	per le esportazioni verso:			
	- la zona D (8)		—	—
	- la Svizzera		38,00	38,00
	- le altre destinazioni		50,00	50,00
	b) superiore a 36 %	4610 00		
	per le esportazioni verso:			
	- la zona D (8)		—	—
	- la Svizzera		38,00	38,00
	- le altre destinazioni		50,00	50,00
	E. altri:			
	I. diversi da quelli grattugiati od in polvere, aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 40 % ed aventi tenore di acqua, in peso, della materia non grassa:			
	ex a) inferiore o uguale a 47 %:			
	(1) Grana, Parmigiano Reggiano	4710 11	50,60	50,60
	(2) Fiore Sardo, Pecorino	4710 16	65,60	65,60
	(3) altri, aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca, uguale o superiore a 30 %	4710 21	50,60	50,60
	b) superiore a 47 % e inferiore o uguale a 72 %:			
	ex 1. Cheddar, Chester, aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca, uguale o superiore a 50 % e di una maturazione:			
	(aa) inferiore a 3 mesi	4810 10		
	per le esportazioni verso:			
	- la zona D (8)		—	—
	- l'Egitto		50,80	50,80
	- le altre destinazioni		47,10	47,10
	(bb) uguale o superiore a 3 mesi	4810 20		
	per le esportazioni verso:			
	- la zona D (8)		—	—
	- l'Egitto		50,80	50,80
	- le altre destinazioni		47,10	47,10
	ex 2. Tilsit, avente tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca:	4920 00		
	ex aa) superiore a 39 % ed inferiore o uguale a 48 % per le esportazioni verso:			
	- la zona D (8)		—	—
	- la Svizzera		11,80	11,80
	- le altre destinazioni		42,80	42,80

Numero della tariffa doganale comune	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Codice	Ammontare della restituzione	
			dal 30-9-1972 al 3-10-1972	dal 4-10-1972 al 15-10-1972
04.04 (*segue*)	ex 5. altri, aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca:			
	(aa) inferiore a 19 % ed aventi tenore di sostanza secca uguale o superiore a 32 % in peso	5120 10	8,80	8,80
	(bb) uguale o superiore a 19 % ed inferiore a 39 % ed aventi tenore di acqua, in peso, della materia non grassa inferiore o uguale a 62 %	5120 20		
	per le esportazioni verso:			
	- la Svizzera . . .		11,80	11,80
	- le altre destinazioni . .		17,20	17,20
	(cc) uguale o superiore a 39 %:			
	(11) Asiago, Caciocavallo, Provolone, Ragusano	5120 30		
	per le esportazioni verso:			
	- la Svizzera . . .		11,80	11,80
	- le altre destinazioni .		43,40	43,40
	(22) Cantal, Edam, Fontal, Fontina, Gouda	5120 40		
	per le esportazioni verso:			
	- la zona D (8)		—	—
	- la zona F (8) .		35,70	35,70
	- la Svizzera . .		11,80	11,80
	- le altre destinazioni		42,80	42,80
	(33) Butterkäse, Italico, Kernhem, Saint-Nectaire, Saint-Paulin, Taleggio	5120 50		
	per le esportazioni verso:			
	- la zona D (8) . .		—	—
	- la zona F (8) .		33,70	33,70
	- la Svizzera . .		11,80	11,80
	- le altre destinazioni		39,00	39,00
	(44) altri, aventi tenore di acqua, in peso, della materia non grassa:			
	(aaa) superiore a 47 % ed inferiore o uguale a 52 %	5120 60		
	per le esportazioni verso:			
	- la Svizzera . .		11,80	11,80
	- le altre destinazioni		43,40	43,40
	(bbb) superiore a 52 % ed inferiore o uguale a 62 %	5120 70		
	per le esportazioni verso:			
	- la zona D (8) .		—	—
	- la zona F (8) . .		35,70	35,70
	- la Svizzera . .		11,80	11,80
	- le altre destinazioni		42,80	42,80
	II. *non nominati:*			
	ex a) grattugiati od in polvere, aventi tenore di sostanza secca uguale o superiore a 85 % in peso, aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 20 % ed aventi tenore di lattosio inferiore a 5 % in peso	5310 00	39,50	39,50

Numero della tariffa doganale comune	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Codice	Ammontare della restituzione	
			dal 30-9-1972 al 3-10-1972	dal 4-10-1972 al 15-10-1972
23.07	Foraggi melassati o zuccherati; altre preparazioni del genere di quelle utilizzate nell'alimentazione degli animali:			
	ex B. altri, contenenti isolatamente o assieme, anche mescolati con altri prodotti, amido o fecola, glucosio o sciroppo di glucosio delle sottovoci 17.02 B e 17.05 B, e prodotti lattiero-caseari, esclusi gli alimenti composti speciali (7):			
	I. contenenti amido o fecola o glucosio o sciroppo di glucosio:			
	a) non contenenti amido o fecola od aventi tenore, in peso, di tali materie inferiore o uguale a 10 %:			
	ex 3. aventi tenore, in peso, di latte scremato in polvere di cui alla sottovoce ex 04.02 A II b) 1 della tariffa doganale comune uguale o superiore a 50 % ed inferiore a 75 %:			
	(aa) aventi tenore, in peso, di latte scremato in polvere inferiore o uguale a 60 %	5700 10	7,80	7,80
	(bb) aventi tenore, in peso, di latte scremato in polvere superiore a 60 % ed inferiore o uguale a 70 %	5700 20	9,30	9,30
	(cc) aventi tenore, in peso, di latte scremato in polvere superiore a 70 %	5700 30	10,80	10,80
	ex 4. aventi tenore, in peso, di latte scremato in polvere di cui alla sottovoce ex 04.02 A II b) 1 della tariffa doganale comune uguale o superiore a 75 %:			
	(aa) aventi tenore, in peso, di latte scremato in polvere inferiore o uguale a 80 %	5810 10	10,80	10,80
	(bb) aventi tenore, in peso, di latte scremato in polvere superiore a 80 %	5800 20	10,80	10,80

N. B. — Sono considerati « paesi vicini alla Comunità » le destinazioni seguenti: la zona *D*, la zona *E*, l'Austria, la Danimarca, il Liechtenstein, la Svizzera, la Jugoslavia nonchè le destinazioni di cui all'art. 2 del regolamento n. 1041/67/CEE.

Per il calcolo del tenore in materie grasse, il peso delle materie grasse non lattiche non deve essere preso in considerazione.

(1) Per il calcolo del tenore in materie grasse, il peso delle sostanze non lattiche e del lattosio aggiunti non deve essere preso in considerazione. L'importo della restituzione per 100 chilogrammi di prodotto di questa sottovoce è uguale alla somma degli elementi seguenti:

a) l'importo espresso per chilogrammo moltiplicato per il peso del latte o della crema di latte contenuto in 100 chilogrammi di prodotto;

b) un elemento calcolato conformemente alle disposizioni dell'art. 2, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1098/68. Tale elemento si ottiene moltiplicando per il tenore di saccarosio del prodotto intero l'importo di base della restituzione per i prodotti di cui all'art. 1, paragrafo 1, lettera *d*), del regolamento (CEE) n. 1009/67, che per il periodo dal 30 settembre 1972 al 15 ottobre 1972 è di L. 31,25 (regolamenti (CEE) n. 1883/72 e n. 2084/72).

(2) L'importo della restituzione per 100 chilogrammi di prodotto di questa sottovoce è uguale alla somma degli elementi seguenti:

a) l'importo espresso per 100 kg;

b) un elemento calcolato conformemente alle disposizioni dell'art. 2, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1098/68. Tale elemento si ottiene moltiplicando per il tenore di saccarosio del prodotto intero l'importo di base della restituzione per i prodotti di cui all'art. 1, paragrafo 1, lettera *d*), del regolamento (CEE) n. 1009/67, che per il periodo dal 30 settembre 1972 al 15 ottobre 1972 è di L. 31,25 (regolamenti (CEE) n. 1883/72 e n. 2084/72).

(3) Le restituzioni all'esportazione non si applicano ai quantitativi di burro, a prezzo ridotto, messi dagli Stati membri a disposizione dei rispettivi eserciti e corpi assimilati di stanza nel territorio della Comunità (regolamento (CEE) n. 311/69).

(4) Nell'ambito del bando di gara del « Ministry of Commerce and Industry - Food Import Department » a Gerusalemme, la cui data limite per la presentazione delle offerte è fissata al 10 ottobre 1972.

(5) Per la determinazione dell'importo più basso della restituzione, ai fini del paragrafo V della circolare a stampa n. 249 del 6 maggio 1969 (prot. n. 1838/VIII), le restituzioni fissate per l'esportazione dei prodotti della voce 04.04 verso la zona *D* non vengono prese in considerazione (regolamento (CEE) n. 1578/70).

(6) La concessione di una restituzione all'esportazione di formaggi verso la Spagna, ad esclusione dei territori doganali a regime particolare, è subordinata al rilascio di un titolo particolare, secondo le norme e le condizioni da stabilirsi dal Ministero delle finanze (regolamenti (CEE) n. 1579/70 e n. 1296/72).

(7) Sono considerati alimenti composti speciali gli alimenti che contengono:

(*a*) latte scremato in polvere,

(*b*) farina di pesce e

(*c*) carbone attivo oppure una miscela di giallo di tartrazina (E 102) e blu brevettato V (E 131) oppure del rosso di cocciniglia A (E 124), oppure blu brevettato V (E 131).

(8) Il raggruppamento dei Paesi terzi di destinazione in ciascuna delle zone per le quali è fissata la restituzione differenziata, stabilito in sede C.E.E., è il seguente:

Zona *A*: Burundi, Camerun, Ciad, Congo (Brazzaville), Congo (Kinshasa), Costa d'Avorio, Dahomey, Gabon, Guinea, Alto Volta, Mali, Mauritania, Niger, Repubblica centrafricana, Repubblica malgascia, Ruanda, Senegal, Territorio degli Afars e degli Issas, Togo.

Zona *B*: Messico, paesi dell'America centrale e del sud, isole degli oceani Pacifico ed Atlantico delimitate dal 30° e 120° meridiano ovest e dal 30° parallelo nord, nonché le isole Fernando-de-Noronha (Rechedas de Sao-Pedro e Sao-Paulo e Atollo das Rocas), Trinidad, Martin-Vas e le isole Sandwich del sud.

Zona *C*: Paesi asiatici ad est dell'Iran, ivi compresa l'U.R.S.S. asiatica, e le isole degli oceani Indiano e Pacifico situate tra il 60° meridiano est ed il 180° meridiano, salvo l'Australia, la Nuova Zelanda ed il Giappone.

Zona *D*: Territorio spagnolo della penisola iberica e le isole Baleari.

Zona *E*: Territori del Regno Unito di Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord (compreso l'isola di Man e le isole anglo-normanne) situati in Europa, salvo Gibilterra.

Zona *F*: Territori degli Stati Uniti d'America situati sul continente americano, nonché le Isole Hawai (regolamento (CEE) n. 1353/69).

(5518)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso, per esami e per titoli, a ventiquattro posti di architetto in prova nel ruolo degli architetti del personale della carriera direttiva delle soprintendenze alle antichità e belle arti.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico sopracitato;
Vista la legge 7 dicembre 1961, n. 1264;
Vista la legge 29 settembre 1964, n. 862;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283, concernente la revisione dei ruoli organici del personale del Ministero della pubblica istruzione;

Dato atto che nell'emanazione del presente decreto, si è tenuto conto dei benefici in materia di assunzioni riservate a particolari categorie di aventi diritto;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico, per esami e per titoli, a ventiquattro posti di architetto in prova nel ruolo degli architetti della carriera direttiva delle soprintendenze alle antichità e belle arti.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) Cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani, gli italiani non appartenenti alla Repubblica).

B) Età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 40, salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite di età nei confronti:

dei dipendenti civili di ruolo dello Stato;

degli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente nelle forze armate dello Stato e dei vicebrigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi delle guardie di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia;

dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

C) Avere il godimento dei diritti politici o non essere incorsi, qualora non abbiano raggiunto la maggiore età, in alcune delle cause che ne impediscano il possesso.

D) Buona condotta morale e civile.

E) Laurea in architettura o in ingegneria civile edile.

F) Avere adempiuto agli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare.

G) Non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione e non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *D*), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

H) L'idoneità fisica all'impiego.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti è disposta con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Le domande di ammissione redatte su carta da bollo da L. 700 devono essere presentate o spedite al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale delle antichità e belle arti - Divisione II - Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile, anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nelle domande, di cui si allega uno schema esemplificativo, gli aspiranti dovranno dichiarare:

a) nome e cognome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) la data e il luogo di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto nel precedente art. 2 dovranno indicare, al fine dell'ammissione al concorso stesso, i titoli posseduti che danno diritto alla elevazione del suddetto limite);

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) l'immunità da condanne penali o le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio posseduto;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) il proprio domicilio o recapito al quale si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

i) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *D*), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per avere conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

Alla domanda dovranno essere allegati i titoli che i concorrenti ritengano presentare nel proprio interesse ed eventualmente una dichiarazione da cui risulti l'esito conseguito nei precedenti concorsi per lo stesso impiego. I titoli di cui sopra dovranno essere redatti in osservanza alle vigenti leggi sul bollo.

Qualora essi siano impiegati di ruolo dell'amministrazione dello Stato dovranno produrre copia integrale dello stato di servizio con l'indicazione del giudizio complessivo loro attribuito nei rapporti informativi dell'ultimo triennio.

I concorrenti che siano impiegati non di ruolo od operai nell'amministrazione dello Stato dovranno produrre un certificato da rilasciarsi dall'amministrazione da cui dipendono dal quale risultino inizio, durata e qualità del servizio.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio, dal segretario comunale oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali in luogo della predetta autenticazione, è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

La data di presentazione delle domande è stabilita dal timbro a calendario apposto su di esse dalla Direzione generale delle antichità e belle arti, mentre per quelle spedite a mezzo raccomandata sulle quali sarà ugualmente apposto, allo arrivo, il predetto timbro, farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Verranno esclusi dal concorso gli aspiranti le cui domande non contengano tutte le indicazioni precisate nel presente articolo circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso e riportate nell'allegato schema esemplificativo.

Art. 4.

La commissione esaminatrice del concorso, composta a norma dell'art. 3, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, è nominata con successivo decreto.

Art. 5.

L'esame consta di due prove scritte e di una prova orale.

Prove scritte:

1) svolgimento di un tema concernente un caso di consolidamento restaurativo di un edificio monumentale o di parte di esso;

2) svolgimento di un tema sulla storia dell'architettura con riferimento anche ai sistemi costruttivi e alle tecniche storiche.

Prova orale:

1) discussione sulle prove grafiche;

2) colloquio su temi di storia dell'architettura;

3) colloquio sulla legislazione di tutela del patrimonio artistico e delle bellezze naturali e panoramiche e sull'ordinamento dell'amministrazione delle antichità e belle arti.

Art. 6.

Le prove scritte e quella orale, si svolgeranno in Roma. Con successivo decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* saranno indicati i locali, i giorni e l'ora in cui si svolgeranno le prove scritte.

Tale decreto sarà altresì pubblicato all'albo del Ministero della pubblica istruzione, della Direzione generale delle antichità e belle arti e delle soprintendenze.

I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi, senza alcun preavviso, nei locali, nei giorni e nell'ora indicati nel decreto suddetto, per sostenere le prove scritte.

I candidati sono ammessi con riserva al concorso.

L'amministrazione può disporre in ogni momento, con decreto motivato del Ministro, l'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti.

Alla prova orale sono ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che conseguono l'ammissione al colloquio viene data comunicazione con le modalità ed entro i termini stabiliti dal terzo comma dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno una votazione di sei decimi.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Per sostenere le prove scritte e quelle orali, i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente di ruolo da un'amministrazione statale;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto;

g) carta d'identità.

Art. 7.

Le sedute della commissione, durante lo svolgimento del colloquio sono pubbliche.

Al termine di ogni seduta la commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario, è affisso all'albo della sede d'esame.

Art. 8.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere i titoli ai fini della preferenza a parità di merito o della riserva di posti in ordine alla determinazione della graduatoria dei vincitori, debbono far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale antichità e belle arti - Divisione II - 00100 Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta, che decorre dal giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto detta prova, i documenti attestanti il possesso di questi titoli, redatti nelle forme prescritte.

Art. 9.

Espletate le prove del concorso, la commissione forma la graduatoria generale di merito, secondo l'ordine decrescente della votazione complessiva, stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte, dal voto ottenuto nella prova orale e dal voto conseguito nella valutazione dei titoli.

La graduatoria generale di merito, quella dei vincitori e quella dei candidati dichiarati idonei sono approvate con decreto ministeriale sotto condizione sospensiva dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego e pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*.

Dalla pubblicazione del predetto avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per eventuali impugnative.

Art. 10.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria, devono presentare o spedire a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale delle antichità e belle arti - Divisione II, entro il termine di trenta giorni, dal ricevimento dell'apposita comunicazione, sotto pena di decadenza, i seguenti documenti in carta da bollo:

1) diploma originale o certificato sostitutivo, a tutti gli effetti del diploma, ovvero copia del diploma stesso in bollo, autenticata nei modi di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, da cui risulti il possesso del titolo di studio prescritto;

2) estratto dell'atto di nascita.

I candidati che abbiano titolo per avvalersi dei benefici di cui al precedente art. 2 sull'elevazione dei limiti massimi di età, dovranno produrre i relativi documenti. Questi ultimi dovranno essere redatti per ogni singolo beneficio di cui il candidato intenda avvalersi nelle medesime forme indicate per i documenti di cui al precedente art. 8;

3) certificato di cittadinanza italiana;

4) certificato di godimento dei diritti politici.

Per i minori di anni 21 il certificato, la cui esibizione nel caso è obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che a termine delle disposizioni vigenti impediscono il possesso dei diritti politici.

I documenti di cui ai precedenti numeri 3) e 4) dovranno attestare altresì che gli interessati godevano del possesso del requisito della cittadinanza italiana e dei diritti politici, anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione;

5) certificato generale del casellario giudiziale;

6) certificato medico rilasciato da un medico militare o provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato possiede idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale il concorso si riferisce. Nel certificato debbono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovanti gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue previsti dalla legge 27 luglio 1956, n. 837, ed effettuati presso un istituto o un laboratorio autorizzato.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato medico ne deve fare menzione con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menomi l'attitudine allo impiego al quale concorre.

Gli aspiranti invalidi di guerra ed assimilati debbono produrre una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non possa riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro e alla sicurezza degli impianti e sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre. L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a preventivi accertamenti sanitari, da parte di apposite commissioni, costituite con proprio decreto, gli aspiranti al concorso, in essi compresi i mutilati, gli invalidi di guerra e quelli delle categorie assimilate e di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I documenti di cui ai numeri 3), 4), 5) e 6) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito indicata nel primo comma del presente articolo;

7) documento concernente la posizione militare del candidato, cioè copia o estratto dello stato di servizio per gli ufficiali (estratto del foglio matricolare per quelli della Marina militare) copia o estratto del foglio matricolare per i sottufficiali o militari di truppa o del Corpo equipaggi militari marit-

timi in carta da bollo da L. 700 per ogni foglio. Coloro che si trovino in congedo illimitato provvisorio o siano riformati in rassegna dovranno produrre copia od estratto del foglio matricolare in carta da bollo come sopra. I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo.

Coloro che siano dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva, dovranno presentare un certificato di esito di leva in bollo da L. 700 rilasciato dall'autorità competente.

I candidati che appartengono a classi non ancora chiamate alla leva, dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i seguenti documenti, purchè esibiscano un certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestazione dell'autorità di pubblica sicurezza:

a) certificato dell'atto di nascita;
b) certificato di cittadinanza italiana;
c) certificato medico;
d) certificato del casellario giudiziale.

Non sono concessi riferimenti a documenti presentati ad altre amministrazioni o ad altri enti pubblici a qualsiasi titolo.

Il requisito della buona condotta morale e civile sarà accertato di ufficio a norma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368.

I candidati impiegati statali di ruolo possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 1) e 6) del presente articolo (titolo di studio e certificato medico). In tal caso sono tenuti a produrre la copia integrale dello stato di servizio civile previsto dall'art. 3 del presente bando, salvo che non l'abbiano già presentato per i fini ivi considerati.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali, militari di truppa) possono presentare soltanto i documenti di cui ai numeri 1), 2), 3) e 5) oltre ad un certificato rilasciato su carta da bollo da L. 700 dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Art. 11.

I vincitori del concorso conseguiranno la nomina in prova con la qualifica di architetto nel ruolo degli architetti della carriera direttiva delle soprintendenze alle antichità e belle arti e saranno assegnati in uno degli istituti alle antichità e belle arti.

Il periodo di prova ha la durata di sei mesi. Durante tale periodo avranno diritto al trattamento economico della qualifica iniziale previsto dalla tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079.

Trascorso il periodo di prova gli architetti, qualora siano stati riconosciuti idonei dal consiglio di amministrazione saranno definitivamente confermati nell'impiego stesso.

Nel caso di giudizio sfavorevole alla nomina in ruolo, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata, con decreto ministeriale motivato, la risoluzione del rapporto di impiego.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 febbraio 1974

Il Ministro: MALFATTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 giugno 1974
Registro n. 47 Istruzione, foglio n. 364

Schema di domanda
(su carta da bollo)

Al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale delle antichità e belle arti - Divisione II - ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . (provincia di . . . .) il . . . . . . e residente in . . . . (provincia di . . .) via . . . . . n. . . chiede di essere ammesso al concorso, per esami e per titoli, a ventiquattro posti di architetto in prova nel ruolo degli architetti della carriera del personale direttivo delle soprintendenze alle antichità e belle arti.

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) è cittadino italiano;
2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . (oppure non è iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo . . . .);
3) ha diritto all'aumento del limite di età perchè (1) . . . .;
4) non ha riportato condanne penali; (oppure) ha riportato le seguenti condanne penali (2) . . . . (da indicarsi anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale);
5) è in possesso del seguente titolo di studio . . . conseguito presso . . . . . . in data . . . .;
6) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . . . .;
7) non è stato destituito o dispensato da una pubblica amministrazione nè è mai decaduto da altro impiego statale;
8) ha l'idoneità fisica per l'impiego al quale concorre.

Data . . . .

Firma . . . .

(La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata a norma dell'art. 3 del presente bando).

Indirizzo presso il quale si desidera vengano inviate le eventuali comunicazioni . . . .

(1) E' in possesso del requisito di profugo, o di invalido, ecc. che gli dà diritto all'elevazione del limite massimo di età (40 anni).

(2) Indicare la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(7618)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso, per esami, a centocinquantadue posti di ragioniere in prova.

Nel Bollettino ufficiale n. 18 del 30 settembre 1974 è stato pubblicato il decreto ministeriale 2 maggio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 6 agosto 1974, registro n. 21 Giustizia, foglio n. 12, con il quale viene approvata la graduatoria dei candidati che hanno superato il concorso, per esami, a centocinquantadue posti di ragioniere in prova (parametro 160) nel ruolo del personale di ragioneria della carriera di concetto dell'Amministrazione penitenziaria, indetto con decreto ministeriale 28 luglio 1972.

(8203)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100742660)